II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1993

relativa alla legge italiana 2 maggio 1990, n. 102 recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(94/172/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere, conformemente a detto articolo, invitato gli interessati a presentarle le loro osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 14 ottobre 1992 [1], la Commissione ha informato le autorità italiane di aver aperto il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato riguardo a talune misure di aiuto previste dalla legge 2 maggio 1990, n. 102 recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (in prosieguo : legge 102/1990), ed ha invitato le autorità italiane, gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettere del 22 gennaio 1993, del 9 febbraio 1993, del 24 febbraio 1993, dell'8 giugno 1993 e del 16 giugno 1993. Una riunione fra servizi italiani e della Commissione si è tenuta il 29 gennaio 1993.

Né gli altri Stati membri, né altri interessati hanno presentato osservazioni.

Il 4 dicembre 1992 il presidente del Consiglio dei ministri italiano ha approvato con decreto il piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina proposto dal Consiglio regionale della Lombardia. Detto piano stabilisce i principi e le condizioni relative, fra l'altro, alle diverse misure di aiuto. Il decreto di approvazione precisa che i vantaggi fiscali ed i contributi ai fondi di garanzia restano subordinati alla verifica della loro compatibilità con le norme comunitarie. Le disposizioni generali di applicazione del piano non sono ancora state emanate.

II

Le misure di aiuto per i settori non agricoli, riguardo alle quali è stato aperto il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, sono le seguenti :

— le sovvenzioni, i rimborsi di interessi ed i prestiti a tasso agevolato previsti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera c) e 12 della legge 102/1990 (punti 5.2.1 e 5.2.2 del piano) ;

— il sostegno all'attività produttiva genericamente definito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della legge 102/1990 (punto 5.2.3 del piano) ;

— i contributi ai fondi di garanzia in favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della legge 102/1990 (il punto 5.2.2 del piano precisa che saranno accordati solo ai Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio e che le garanzie potranno essere accompagnate da bonifici di interessi) ;

— le esenzioni e le riduzioni fiscali, ivi compresa l'imposta sull'energia, previste dall'articolo 11 della legge 102/1990 (punto 5.2.1 del piano).

[1] GU n. C 324 del 10. 12. 1992, pag. 3.

III

Nell'ambito delle osservazioni da esse presentate le autorità italiane si sono impegnate ad adottare riguardo ai settori non agricoli le disposizioni necessarie affinché gli aiuti in esame siano accordati alle seguenti condizioni :

a) Gli aiuti sono riservati alle PMI come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [1] (in prosieguo : « la disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI »). Le altre imprese potranno ottenere solo un importo globale non superiore a 50 000 ECU per periodi triennali e per grandi categorie di spesa.

b) Gli aiuti per investimenti produttivi, da concedere esclusivamente sotto forma di bonifici di interessi (ivi compresi i bonifici accordati dai Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio), sono limitati al massimale di intensità del

— 15 % lordo per le piccole imprese e

— 7,5 % lordo per le medie imprese.

Per le zone ammesse agli interventi dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 2 o 5b) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2081/93 [3], questi massimali sono rispettivamente del 20 % e del 10 %.

c) I vantaggi fiscali subordinati ad investimenti produttivi non debbono superare, da soli o cumulati ad altre forme di aiuto, i massimali d'intensità di cui alla lettera b). I vantaggi fiscali eventualmente non subordinati ad investimenti produttivi non debbono superare il massimale di 50 000 ECU per impresa per periodo di tre anni, e sono cumulabili solo con aiuti per investimento produttivo.

d) Le garanzie dei Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio sono accordate alle PMI al prezzo di mercato e sono soggette alle condizioni contrattuali previste nella lettera della Commissione agli Stati membri del 5 aprile 1989. I bonifici di interessi accordati dagli stessi consorzi e non subordinati ad un investimento produttivo non debbono superare, attualizzati, 50 000 ECU per un periodo di tre anni per impresa e sono cumulabili solo con aiuti per investimento produttivo.

e) Gli aiuti leggeri sono concessi esclusivamente alle PMI e almeno il 50 % dei costi è a carico dell'impresa. Terreni ed edifici industriali recuperati debbono essere ceduti solo a prezzo di mercato. Lo stesso vale per la messa a disposizione di contenitori di imprese.

Le autorità italiane notificheranno alla Commissione altri aiuti ad imprese di dimensione superiore alle PMI, che esse riterranno eventualmente opportuno accordare.

Per contro, le autorità italiane non hanno proposto adattamenti degli aiuti per il trattamento ed il recupero degli scarti di lavorazioni industriali previsti al punto 5.2.3 (1/4) del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina, evocati al punto 13 della decisione di apertura del procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Nessuna osservazione è stata d'altra parte presentata in proposito.

Le autorità italiane hanno infine precisato che il finanziamento di una seggiovia nel comune di Formazza non costituisce aiuto per un investimento turistico commerciale dal momento che proprietario dell'infrastruttura non può essere che il comune di Formazza. Sono state prese le disposizioni necessarie per assicurare questa destinazione.

IV

Le misure modificate in applicazione del punto III, lettere da a) ad e) sono compatibili col mercato comune per le seguenti ragioni :

a) Gli aiuti per investimenti produttivi in favore delle PMI [punto III, lettera b)] ivi compresi i vantaggi fiscali subordinati ad investimenti produttivi [punto III, lettera c)], così come gli aiuti leggeri alle stesse imprese [punto III, lettera e)], rispondono ai criteri di compatibilità enunziati dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI. Essi sono perciò compatibili col mercato comune secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato per i motivi indicati nella citata disciplina comunitaria e che s'intendono interamente richiamati nella presente decisione. Le intensità previste per le zone degli obiettivi 2 e 5 b) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 sono conformi alla posizione di principio presa dalla Commissione a tal proposito ed alle decisioni adottate in casi simili.

b) I vantaggi fiscali non subordinati ad investimenti produttivi [punto III, lettera c)] ed i bonifici di interessi dei Consorzi garanzia fidi non subordinati ad investimenti produttivi [punto III, lettera d)] sono limitati al massimale di 50 000 ECU per impresa e per un periodo di tre anni sono cumulabili, nell'applicazione della legge 102/1990, solo con eventuali aiuti per investimento produttivo. Essi rispondono perciò ai criteri « de minimis » quali indicati dalla Commissione al punto 3.2 della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI e nella lettera agli Stati membri del 23 marzo 1993. Questi aiuti sono quindi compatibili col mercato comune in quanto non hanno un impatto percettibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri. La Commissione rimanda in proposito alla motivazione del citato punto 3.2 della disciplina comunitaria, si intende interamente richiamato nella presente decisione.

[1] GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.
[2] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[3] GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

c) Gli aiuti alle imprese di dimensioni superiori alle PMI [punto III, lettera a)] rispondono anch'essi ai criteri « de minimis » e sono perciò compatibili col mercato comune per le ragioni già esposte. Tuttavia le loro condizioni di attribuzione vanno precisate in applicazione della citata lettera della Commissione del 23 marzo 1993.

d) La cessione a prezzo di mercato di terreni ed edifici industriali recuperati, così come la messa a disposizione a prezzo di mercato di contenitori di imprese [punto III, lettera e)], non costituiscono aiuti, non avendo per effetto di ridurre in favore delle imprese interessate i costi che queste avrebbero dovuto pagare ad altri proprietari di immobili per immobili aventi le stesse caratteristiche.

e) Lo stesso vale per le garanzie accordate alle PMI dai Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio [punto III, lettera d)], a condizione che non vengano concesse ad imprese il cui stato di insolvenza era conosciuto o conoscibile al momento della concessione della garanzia. Poiché il costo della garanzia è interamente a carico dell'impresa interessata e le condizioni di mobilizzazione previste nella lettera della Commissione del 5 aprile 1989 sono rispettate, queste garanzie — se la condizione indicata viene rispettata — non costituiscono aiuti.

Viceversa, come la Commissione ha già osservato nella decisione di apertura del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, gli interventi in favore del trattamento e del recupero degli scarti industriali costituiscono aiuti al funzionamento dal momento che riducono i costi di esercizio delle imprese interessate. Essi sono perciò suscettibili di falsare la concorrenza e gli scambi fra Stati membri, essendo destinati indifferentemente alle imprese di tutti i settori. In quanto tali, essi sono vietati dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e nessun elemento giustificante una deroga al divieto è stato avanzato in loro favore.

V

Le misure di intervento previste agli articoli 5, paragrafo 1, lettera c) e 11 e 12 della legge 102/1990 si applicano anche al settore agricolo. Da queste disposizioni e dal piano di sviluppo della regione Lombardia per le province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, risulta che le diverse misure di aiuto previste (sia in forma di sovvenzione, sia di contributo in conto interessi) nel settore dell'agricoltura concernono :

1. investimenti nel settore primario ;
2. investimenti per il miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ;
3. pubblicità dei prodotti agricoli ;
4. formazione professionale degli agricoltori ;
5. miglioramento delle zone forestali ;
6. progetti di ricerca.

Le autorità italiane, presentando le loro osservazioni (lettera del 16 giugno 1993) nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, hanno indicato che le misure di intervento relative al settore agricolo previste dalla legge e dal piano di sviluppo, non costituiscono misure già ben definite e specifiche, ma soltanto l'indicazione di priorità da osservare (soprattutto, settori di intervento) al momento dell'attribuzione degli aiuti specifici che si intenderanno mettere in opera.

Queste misure specifiche di aiuto, la loro natura esatta e le loro modalità di esecuzione saranno stabilite ad uno stadio ulteriore.

Nella stessa lettera le autorità italiane hanno inoltre assicurato che, al momento della realizzazione di questi interventi specifici,

— per quanto concerne gli aiuti di cui al punto 1, saranno rispettati i limiti settoriali e i massimali d'intensità nel regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/93 [2], e nella disciplina comunitaria per il settore dello zucchero (lettera della Commissione agli Stati membri del 1° febbraio 1972, n. 936/VI/72) ;

— per quanto concerne gli aiuti di cui al punto 2, saranno rispettate le discipline comunitarie in vigore nel settore degli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e le limitazioni settoriali previste al punto 2 dell'allegato alla decisione 90/342/CEE della Commissione [3] oltreché i tassi massimi ammessi dalla Commissione per questo tipo di aiuti ;

— per quanto concerne gli aiuti di cui al punto 3, saranno rispettate le linee direttrici in materia di pubblicità dei prodotti agricoli [4].

L'apertura del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, per quanto concerne il settore dell'agricoltura, era motivata dal fatto che, in assenza di informazioni sulle intensità degli aiuti, sui prodotti interessati e sul rispetto delle discipline comunitarie e dei limiti settoriali in materia di aiuti di Stato in agricoltura, le misure previste in favore dell'agricoltura si presentavano come incompatibili col mercato comune.

Ora, le autorità italiane hanno fornito informazioni supplementari sugli aspetti indicati, per ciò che concerne le misure menzionate sub 1, 2 e 3 ; in effetti esse hanno assicurato il rispetto dei criteri comunitari applicabili per gli aiuti di questo tipo nel quadro di un esame alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato.

[1] GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 10.
[3] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[4] GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 6.

Per quanto concerne quindi queste misure, sulla base degli impegni presi dalle autorità italiane è opportuno considerarle come aventi un obiettivo di sviluppo dei settori interessati. Esse possono quindi ottenere la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Per quanto concerne gli aiuti per la formazione professionale degli agricoltori (indicati sub 4), la Commissione ha sempre ammesso aiuti di questo tipo fino al 100 % delle spese ammissibili. Non c'è quindi ragione per sollevare obiezioni a loro riguardo.

Per quanto concerne gli aiuti per la ricerca ed il miglioramento delle zone forestali (sub 5 e 6), le autorità italiane non hanno fornito gli elementi di informazione necessari perché la Commissione possa valutare tali misure alla luce della regolamentazione comunitaria nel settore agricolo.

Tenuto conto tuttavia del fatto che, anche in questi settori, aiuti puntuali e modalità di esecuzione saranno stabiliti dalle autorità nazionali ad uno stadio ulteriore, la Commissione si pronunzierà su tali misure concrete quando le saranno comunicate secondo l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Sulla base di questi elementi la Commissione ritiene che per quanto concerne le misure di aiuto previste per gli investimenti nel settore della produzione primaria, per gli investimenti per il miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, così come per la pubblicità di questi, non ci sono obiezioni sotto il profilo delle regole di concorrenza del trattato. Per assumere questa posizione la Commissione ha preso in considerazione l'impegno delle autorità italiane di rispettare :

— i limiti settoriali e le intensità massime previsti dalla regolamentazione comunitaria [indicati nel regolamento (CEE) n. 2328/91 e nella disciplina comunitaria per il settore dello zucchero] quanto agli aiuti nel settore della produzione primaria ;

— relativamente agli aiuti per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione, i limiti settoriali previsti al punto 2 dell'allegato della decisione 90/342/CEE, concernente i criteri di scelta per gli investimenti da finanziare nell'ambito del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], che è utilizzato per analogia nell'applicazione dell'articolo 92 del trattato, così come la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore lattiero [3] e quella per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio [lettera della Commissione agli Stati membri SG(77) D/3832 del 29 marzo 1977] ;

— i tassi massimi ammessi dalla Commissione in materia di aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ;

— le linee direttrici in materia di pubblicità dei prodotti agricoli.

Per quanto concerne le misure per il miglioramento delle zone forestali e per la realizzazione di progetti di ricerca, la Commissione non è per il momento in grado di prendere posizione in forza degli articoli 92 e 93 del trattato, in quanto sono presentate in forma generica. Essa procederà ad un esame di tali misure quanto avrà preso conoscenza dei provvedimenti concreti di aiuti che le autorità italiane intendono adottare ; essa chiede pertanto al governo italiano di comunicarle in tempo utile, secondo l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, i progetti di tali provvedimenti concreti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I regimi di aiuto per i settori non agricoli previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dagli articoli 11 e 12 della legge 2 maggio 1990, n. 102, quali precisati au punti 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina, approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 1992, adattati in conformità col punto III della presente decisione, sono compatibili col mercato comune alle condizioni indicate all'articolo 2 e ad eccezione degli aiuti indicati all'articolo 3, primo comma.

I regimi di aiuto per il settore agricolo previsti dalle stesse disposizioni di legge, quali precisati ai punti 5.2.1 e 5.2.4 del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina, tenuto conto dell'impegno delle autorità italiane di rispettare i massimali di intensità ed i limiti settoriali precisati al punto V della presente decisione, sono compatibili col mercato comune, ad eccezione degli aiuti indicati all'articolo 3, secondo comma.

Articolo 2

Gli aiuti concessi alle imprese non conformi alla definizione delle piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese sono limitati a :

— 50 000 ECU per gli investimenti di ogni tipo e quale che sia il loro oggetto, ma ad eccezione della ricerca e sviluppo, ed a

— 50 000 ECU complessivi per l'insieme di ogni altra spesa,

per un periodo di tre anni.

Articolo 3

Gli aiuti per il trattamento ed il recupero degli scarti industriali previsti al punto 5.2.3 (1/4) del piano di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina sono incompatibili col mercato comune. L'Italia si astiene dal concederli.

Le misure di aiuto per il miglioramento delle zone forestali e per la realizzazione di azioni di ricerca nel settore agricolo faranno oggetto di decisioni separate sulla base di provvedimenti concreti che l'Italia è tenuta a comunicare in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 4.

Articolo 4

Le garanzie dei Consorzi garanzia fidi della provincia di Sondrio non sono accordate in favore di imprese il cui stato di insolvenza è conosciuto o conoscibile al momento della concessione medesima.

Articolo 5

Gli aiuti devono rispettare le disposizioni di diritto comunitario relative al cumulo di aiuti aventi finalità diverse, nonché a certi settori di attività nell'industria — fra cui quelli disciplinati dal trattato CECA — all'agricoltura ed alla pesca.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione